

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) ..... 49

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 52

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati*) ..... 57

##### RISOLUZIONI:

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Discussione e rinvio*) ..... 54

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese.**

**COM(2010)135 def. – 17696/09.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di relazione:

« La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

esaminato il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e il programma di « diciotto mesi » del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese;

premesso che:

il Programma di lavoro della Commissione europea è stato trasmesso integralmente in italiano alla Camera soltanto alla fine del maggio scorso, ben oltre la sua adozione il 31 marzo 2010, pregiudicando in tal modo la tempestività e l'efficacia dell'intervento parlamentare;

diverse iniziative contemplate dal documento, segnatamente in merito all'attuazione della strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione e alle proposte per la *governance* economica, sono state conseguentemente già presentate e costituiscono oggetto di specifico esame da parte della Commissione bilancio e di altre commissioni permanenti;

il Programma di lavoro della Commissione per il 2010, pur essendo il primo strumento di programmazione della nuova Commissione Barroso non reca orientamenti riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione stessa e non è informato ad una strategia coerente di azione a medio e lungo termine;

i quattro ambiti di intervento prioritario indicati nel programma stesso appaiono delineati in modo troppo generico, nonostante l'indicazione, negli allegati al documento, delle iniziative specifiche volte alla loro attuazione;

con riferimento al tema prioritario "modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE", sarebbe opportuno prevedere, oltre al rafforzamento dell'analisi dell'impatto occupazionale e sociale delle iniziative regolative della Commissione, anche la predisposizione in via sistematica di una valutazione approfondita dell'impatto finanziario, sul bilancio europeo e, ove possibile, sui bilanci nazionali, delle medesime iniziative;

sottolineata l'esigenza per l'Italia di considerare secondo un approccio negoziale coerente ed unitario la riforma della politica di coesione e la revisione del bilancio dell'Unione europea, entrambe incluse tra gli obiettivi ritenuti prioritari del programma della Commissione europea;

rilevata a tale riguardo la necessità che l'Unione europea valuti, alla luce sia del bilancio comunitario che dei bilanci nazionali, l'adeguatezza delle risorse per l'esercizio delle proprie competenze interne ed esterne, accresciute sia per qualità sia per quantità dal Trattato di Li-

sbona, tenendo conto delle aspettative dei cittadini nel processo di integrazione europea;

considerata, altresì, l'urgenza di assicurare una effettiva conoscenza delle risorse destinate dal bilancio UE e da quelli nazionali ai medesimi obiettivi e politiche pubbliche, in modo da definire un'allocazione appropriata degli interventi che tenga conto degli stanziamenti complessivamente disponibili;

tenuto conto che l'Unione europea non può aspirare a diventare l'economia più competitiva a livello globale se non accresce la sua coesione interna, come richiesto dai Trattati, utilizzando i fondi strutturali per il rilancio di crescita ed occupazione nelle regioni con un tessuto produttivo e sociale precario;

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alla riforma del bilancio dell'UE:

va ribadito che il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 dovrà rispecchiare le priorità della Strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, assicurando in ogni caso un livello di risorse adeguato;

al fine di massimizzare l'impatto dell'intervento finanziario dell'UE occorre concentrare le risorse disponibili su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo non perseguibili a livello esclusivamente nazionale: competitività, innovazione, ricerca, sostegno alle piccole e medie imprese e, in particolare, regolazione dei flussi migratori e gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

è inoltre necessario promuovere ulteriormente il ricorso a nuovi modelli di finanziamento delle politiche pubbliche europee, quali i partenariati pubblico-privato, i prestiti e garanzie della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI,) e della

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), in grado di produrre un significativo effetto leva per mobilitare ulteriori risorse pubbliche e private;

per rendere percepibile il contributo della spesa pubblica europea alla qualità della vita dei cittadini europei, andranno destinate risorse significative a progetti europei ad altissimo valore aggiunto quali i centri di eccellenza nel campo della sanità e della ricerca e i progetti nel settore delle infrastrutture;

è altresì necessario, al fine di assicurare le opportune sinergie tra bilancio dell'Unione e bilanci nazionali nel finanziare obiettivi e politiche pubbliche, avanzare nel processo di coordinamento dei bilanci promosso dal Parlamento europeo;

b) con specifico riferimento alla riforma della politica di coesione:

occorre assicurare che la politica di coesione disponga, anche dopo il 2013, di risorse adeguate, non inferiori a quelle previste nel quadro finanziario vigente, in modo da garantire la promozione lo sviluppo equilibrato delle regioni dell'UE e la riduzione dei divari di sviluppo tra i territori;

a tale scopo le risorse disponibili andranno concentrate su pochi obiettivi in grado di promuovere effettivamente crescita e sviluppo, in coerenza con la Strategia UE 2020:

occorre altresì dare piena attuazione alla dimensione territoriale della coesione, introdotta dal Trattato di Lisbona, assicurando che essa riservi un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali, tra le altre, le regioni di montagna e quelle insulari;

in questa chiave va riconsiderata l'attuale distinzione e ripartizione di risorse e territori tra obiettivo "convergenza" e "obiettivo competitività";

andrebbero altresì semplificate procedure e metodi di programmazione e gestione, introducendo nel contempo meccanismi più rigorosi di controllo sia della regolarità contabile ma anche dell'efficacia *ex ante* ed *ex post* degli interventi;

è, in particolare, necessario accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti e di attuazione degli interventi a livello nazionale ma anche europeo, tenuto conto che l'approvazione della programmazione è attualmente effettuata da tre autorità funzionalmente indipendenti;

il Governo dovrà sottolineare nelle sedi europee il contributo decisivo che i fondi strutturali possono fornire all'attuazione del Piano per la ripresa dell'economia europea, nonché la necessità di sviluppare la dimensione territoriale della coesione e di pervenire ad una riforma delle politiche di coesione nell'ambito della riforma del bilancio della UE che assicuri risorse finanziarie adeguate per il nostro Paese, in particolare per le regioni dell'attuale obiettivo convergenza;

appare infine opportuno aumentare in misura significativa le risorse aggiuntive distribuite in base ai meccanismi premiali, a favore non delle regioni che spendono di più, ma di quelle che assicurino una maggiore qualità della spesa e dei risultati ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, rileva che su tali ipotesi di lavoro, si può esprimere, al momento, condivisione, essendo rivolte, in linea di principio, ad una razionalizzazione delle spese comunitarie, con l'obiettivo di conciliare l'esigenza di sostegno alla crescita economica dei territori dell'Unione, con l'esigenza di contenimento delle spese del bilancio comunitario. Osserva, tuttavia, che andranno valutati attentamente, nelle sedi competenti, gli elementi specifici delle singole proposte che la Commissione elaborerà in attua-

zione del proprio programma di lavoro, per verificarne fattibilità, sostenibilità ed effetti.

Per quanto concerne il Programma di diciotto mesi del Consiglio, rileva che tra gli elementi di maggiore interesse rientra, in primo luogo, il riesame del bilancio dell'Unione europea, che riguarda la futura riforma del bilancio comunitario, come auspicata dal Consiglio europeo del dicembre 2005. Sottolinea che, al momento, non vi è alcun dibattito sul tema, in attesa di un documento che la Commissione dovrebbe presentare in autunno ed osserva che, in generale, la posizione da sostenere è quella di procedere ad una riforma del bilancio, contemporaneamente, sia dal lato delle spese che da quello delle entrate, riaffermando l'eliminazione immediata o graduale degli attuali meccanismi di correzione nella contribuzione degli Stati membri. Rileva che un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla nuova procedura di bilancio. Ricorda che, con la Presidenza belga, la procedura di adozione del bilancio dell'Unione europea segue le disposizioni del Trattato di Lisbona che prevedono, tra l'altro, l'abolizione di una lettura del Consiglio e del Parlamento nonché la creazione di un Comitato di conciliazione e che si tratta, quindi, di un'innovazione procedurale conseguente all'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto concerne, infine, la revisione del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, sottolinea che si tratta di una modifica triennale di detto Regolamento orientata alla semplificazione delle procedure di spesa, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione europea. Rileva che le tre Presidenze intendono dar corso a tale iniziativa organizzando la relativa discussione in seno al Consiglio, nell'ambito del Comitato bilancio. Al riguardo, evidenzia che ogni valutazione in merito potrà essere espressa, nelle sedi comunitarie competenti, una volta formalizzata, da parte della Commissione, la proposta di revisione del Regolamento in questione.

Ritiene comunque che tali osservazioni siano sostanzialmente contenute nella proposta di relazione presentata dal relatore, sulla quale esprime quindi un avviso favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**  
**Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 11.2 nonché una nuova formulazione del suo emendamento 6.4 ed ha ritirato il suo emendamento 11.1.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: 1.1 del relatore, Gioacchino Alfano 2.3 nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 2.4, 2.5 e 3.2 del Relatore, Rubinato 3.1 nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 4.1, 6.4 (*nuova formulazione*), 9.1, 9.2, 11.2 e 11.06 del relatore. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brugger 11.03, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo l'articolo 11 ag-

giungere il seguente: ART. 11-*bis* – 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.». Invita quindi i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che potrebbero esservi effetti finanziari derivanti dagli emendamenti Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, e del relatore 6.4 (*nuova formulazione*). Data tuttavia la modesta entità dei medesimi esprime comunque una valutazione non ostativa. Esprime quindi parere conforme al parere espresso dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che dall'approvazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, deriverebbe un peggioramento del provvedimento, poiché l'abbassamento del requisito di altitudine previsto al fine di considerare un comune montano non è giustificato.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la definizione di territorio montano che deriverebbe dall'approvazione del richiamato emendamento Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, si applicherebbe comunque solo ai fini del provvedimento in esame e quindi non ritiene di condividere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cambursano. Ricorda in proposito che in

Italia vi sono situazioni geografiche molto variegata e che il provvedimento deve avere un ambito di applicazione nazionale.

Antonio BORGHESI (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Cambursano, osserva che non può assolutamente condividersi l'abbassamento della soglia altimetrica necessaria al fine del riconoscimento del requisito di montanità previsto dall'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, come riformulato nella seduta del 30 giugno 2010. Pur rilevando che tale requisito ha valore solo ai fini della presente legge, ritiene che, qualora venisse approvata la richiamata proposta emendativa, sarebbe opportuno modificare il titolo del provvedimento, dal momento che esso richiederebbe interventi riferiti a territori che in nessun modo possono considerarsi montani.

Gioacchino ALFANO (PdL) fa presente che la sua proposta emendativa è stata ispirata da un'esigenza che si è concretamente posta con riferimento a taluni comuni della Campania. In particolare ricorda il caso del Comune di Vico Equense, in provincia di Napoli, con una importante percentuale del proprio territorio situato all'altitudine prevista dal provvedimento. Rileva che in regioni come la Campania, pur in mancanza di picchi particolarmente elevati, vi sono numerosi comuni caratterizzati da una grossa percentuale del proprio territorio oltre i 400 metri. Manifesta comunque la sua disponibilità a ritirare l'emendamento, malgrado il parere favorevole del relatore, nel caso la sua approvazione rappresentasse un problema per l'ulteriore corso del provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur prendendo atto delle considerazioni del collega Gioacchino Alfano, ritiene che, in sede di approvazione di un provvedimento recante disposizioni in favore dei territori di montagna, ci si dovrebbe attenere alla definizione di comune montano proposta, in via generale, dall'UNCCEM, evitando di proporre ulteriori definizioni che rischiano di

creare categorie di comuni montani tra loro non coincidenti.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, se l'onorevole Gioacchino Alfano intende mantenere il suo emendamento 2.3, non vi sono obiezioni da parte del suo gruppo. Ricorda che la Commissione ha approvato una risoluzione a sua prima firma (7-00287), nella seduta del 29 aprile 2010, volta ad impegnare il Governo a convocare un tavolo con l'UNCEM al fine di rivedere la definizione di territorio di montagna in via generale, mentre la definizione contenuta all'articolo 2 si applicherebbe esclusivamente ai fini del provvedimento in esame. Ricorda inoltre che la medesima disposizione prevede che, a tal fine, almeno il settanta per cento del territorio sia oltre i 500 metri, che diventerebbero 400 con l'approvazione dell'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, quindi una percentuale molto elevata. Ritiene quindi che non vi siano particolari ragioni di preoccupazione in tal senso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori le seguenti proposte emendative: Rubinato 2.1, Rubinato 2.2, Marchi 2.01, Brugger 6.1 e Gioacchino Alfano 7.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1.

Antonio BORGHESI (IdV) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sull'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Gioacchino Alfano 2.3, nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 2.4, 2.5 e 3.2 del relatore, Rubinato 3.1, nel testo riformulato nella seduta del 30 giugno 2010, 4.1, 6.4 (*nuova formulazione*), 9.1, 9.2 e 11.2 del relatore, Brugger 11.03, nel testo riformulato e 11.06 del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative verrà trasmesso alle Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 7 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

*(Discussione e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, illustrando la risoluzione di cui è primo firmatario fa presente come nei più recenti dibattiti svoltisi nell'ambito della Commissione, si sia più volte sottolineato come l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica richieda interventi volti a chiarire le modalità applicative delle disposizioni di carattere innovativo contenute in tale legge, nonché una riflessione sulle norme regolamentari relative all'esame dei documenti di bilancio, anche in considerazione della nuova tempistica per la presentazione dei medesimi tracciata dalla legge, nonché delle innovazioni relative alle procedure di controllo parlamentare in materia di finanza pubblica. Ricorda come la Commissione bilancio si sia occupata del tema nei mesi scorsi, attraverso il Comitato tecnico istituito nell'ambito della Commissione stessa, proprio per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 196 del 2009. A tale riguardo, ricorda che il 17 giugno scorso il Comitato ha concluso i propri

lavori con la predisposizione di una relazione sulle ipotesi di modifica del regolamento della Camera, che è stata trasmessa al Presidente della Camera. Fa presente che già in quell'ambito si è avuto modo di rilevare che le modifiche regolamentari non esauriscono l'attività necessaria ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, anche alla luce dell'esperienza dei primi mesi di applicazione della legge n. 196 del 2009, ritiene necessario precisare le modalità applicative della nuova disciplina delle relazioni tecniche, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di aggiornamento della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni nel passaggio tra i due rami del Parlamento.

Fa presente che, in questo contesto, ha quindi ritenuto opportuno presentare la risoluzione oggi in discussione, che è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nell'ambito della Commissione bilancio, al fine di avviare una riflessione su questi punti e giungere all'individuazione di un percorso di applicazione delle nuove norme condiviso con il Governo che consenta di valorizzare adeguatamente le innovazioni introdotte dalla legge n. 196 del 2009. A questo riguardo, giudica che sarà quindi particolarmente importante acquisire le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta un interlocutore privilegiato della Commissione bilancio e che dovrà dare, in concreto, attuazione agli impegni contenuti in questa risoluzione. In proposito ricorda che nell'ambito dell'esame della risoluzione in discussione è già prevista un'audizione del Ragioniere generale dello Stato, che si svolgerà il 14 luglio prossimo alle ore 8 e 30. Per quanto attiene ai contenuti della risoluzione, rinviando al testo del documento presentato, segnala che gli impegni si riferiscono prevalentemente all'attuazione delle innovazioni relative alla trasmissione della relazione tecnica e, in misura minore, all'attuazione delle disposizioni relative alla trasmissione

alle Camere dei decreti di variazione del bilancio e di quelle relative all'accesso delle Camere alle banche dati in materia di finanza pubblica. Evidenzia che, con riferimento alle relazioni tecniche, la risoluzione intende in primo luogo assicurare che le relazioni trasmesse alle Camere siano redatte secondo *standard* qualitativi uniformi che, attraverso le informazioni richieste dalla legge di contabilità, garantiscano effettivamente alle Camere di poter valutare l'impatto economico-finanziario dei provvedimenti. In tal senso, rileva che la risoluzione impegna il Governo ad individuare, sentite le Commissioni bilancio di Camera e Senato, uno o più schemi di relazione tecnica predisposti in modo da assicurare la corrispondenza tra le informazioni contenute nella relazione e quelle richieste dalla legge n. 196. Fa presente, in particolare, che la risoluzione richiede che il Governo espliciti i criteri utilizzati per quantificare l'impatto di ciascuna disposizione sui saldi di cassa e di indebitamento netto e l'evidenziazione dei raccordi tra tali effetti e gli andamenti tendenziali dei conti di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche. Aggiunge, inoltre, che anche l'attività di verifica delle relazioni tecniche deve assumere in maniera sempre più chiara un « contenuto proprio », consentendo di isolare i profili finanziari dei provvedimenti rispetto a quelli di carattere sistematico, interpretativo, ordinamentale e simili. Ritiene, inoltre, importante assicurare che la relazione tecnica sia trasmessa attraverso le modalità telematiche richieste dalla nuova legge di contabilità, aggiornata tempestivamente al momento del passaggio dei provvedimenti da un ramo all'altro del Parlamento e trasmessa in tempi utili all'avvio dell'esame del testo da parte delle Commissioni competenti. A suo avviso occorre, inoltre, riflettere sull'applicazione della disposizione che impone la presentazione di una relazione tecnica ogniqualvolta sia prevista una clausola di neutralità finanziaria, dovendosi al riguardo chiedere al Governo di assicurare comunque la trasmissione della relazione tecnica in tutti i casi in cui si preveda di

attuare un provvedimento avvalendosi di risorse disponibili a legislazione vigente.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di aggiungere la propria firma alla risoluzione presentata dal presidente Giorgetti. Richiamando il documento inviato, a seguito della conclusione dei lavori del Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 196, rileva che la risoluzione va ad affrontare una tematica rimasta *a latere* del medesimo. Ritiene, infatti, opportuno che il Parlamento, ed in particolare la Commissione, sia messo in condizione di stabilire con certezza se le coperture individuate, in special modo quelle contenute in emendamenti, siano effettivamente valide malgrado eventuali rimodulazioni di spese in sede amministrativa. Sottolinea quindi l'esigenza che le relazioni tecniche trasmesse alla Commissione sia maggiormente analitiche e non contengano mere tautologie.

Gioacchino ALFANO (Pdl) sottolinea come la risoluzione presentata dal presidente Giorgetti e da lui sottoscritta, unitamente agli altri rappresentanti dei gruppi, voglia individuare modalità per garantire il migliore funzionamento delle disposizioni introdotte dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che costituisce un obiettivo che interessa non solo l'opposizione o la maggioranza, ma anche lo stesso Governo. Ritiene, infatti, che sia interesse anche dell'Esecutivo, oltre che del Parlamento, disporre di dati certi sugli effetti finanziari dei provvedimenti al-

l'esame delle Camere ed auspica, pertanto, un clima di collaborazione nella discussione della risoluzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il tema proposto si presenta come centrale e sottolinea che la scelta di adottare in maniera condivisa una risoluzione potrà rappresentare lo stimolo ad attuare a pieno le disposizioni contenute nella legge n. 196 del 2009.

Renato CAMBURSANO (IdV), concordando con le valutazioni del collega Borghesi, sottolinea come sia importante che il Parlamento sia sempre informato, in modo tempestivo, in ordine all'eventuale utilizzo delle risorse stanziare e alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, anche al fine di consentire ai parlamentari di poter verificare se sussistano nel bilancio risorse necessarie a garantire una effettiva copertura finanziaria per le proposte emendative che vengano presentate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare come molte delle questioni sollevate coinvolgano anche questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati esistenti in materia di finanza pubblica, osserva come questi temi, insieme agli altri posti dalla risoluzione, potranno essere oggetto di opportuni approfondimenti in occasione della prossima audizione del Ragioniere generale dello Stato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**



## ALLEGATO

**Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti: dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

**1. 1.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.*

*al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri e le parole: 600 metri con le seguenti: 500 metri.*

**2. 3** (*testo modificato nel corso della seduta del 30 giugno 2010*). Gioacchino Alfano.

*Al comma 4, dopo le parole: lettere a) e b) aggiungere le seguenti: del comma 3.*

**2. 4.** Il Relatore.

*Al comma 5, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 3 e 4.*

**2. 5.** Il Relatore.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;*

*conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;*

**3. 2.** Il Relatore.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani privi dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.*

**3. 1** (*testo modificato nel corso della seduta del 30 giugno 2010*). Rubinato, Baretta.

## ART. 4.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di competenza statale;*

*conseguentemente:*

*al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione con le seguenti: di un'autorizzazione;*

sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 1.** Il Relatore.

#### ART. 6.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « ART. 3. (Attività del CNSAS). – 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. »;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: « h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo »;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) Tecnico di soccorso speleo subacqueo;

i-ter) Tecnico di disostruzione;

i-quater) Tecnico di centrale operativa ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**6. 4** (nuova formulazione). Il Relatore.

#### ART. 9.

*Al comma 2, sopprimere le parole: della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,.*

**9. 1.** Il Relatore.

*Al comma 3, dopo le parole: 25 settembre 2001, aggiungere le seguenti: n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,.*

**9. 2.** Il Relatore.

#### ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 2.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). – 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

**11. 03** (*testo ulteriormente modificato nel corso della seduta*). Brugger, Zeller.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. – (*Disposizioni transitorie*).  
– 1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

**11. 06.** Il Relatore.